



COMUNE DI ALTOPASCIO
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13 Giugno 2018

Indice generale

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.....	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni.....	2
ARTICOLO 2 - Competenze.....	4
ARTICOLO 3 – Tariffe e servizi gratuiti.....	4
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	4
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	4
ARTICOLO 5 - Depositi di osservazione ed obitori.....	4
CAPO III - FERETRI.....	5
ARTICOLO 6 - Deposizione del cadavere.....	5
ARTICOLO 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione.....	5
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	5
ARTICOLO 8 - Modalità del trasporto e percorso.....	5
ARTICOLO 9 - Trasporti funebri.....	5
ARTICOLO 10 - Trasferimento di salme.....	5
TITOLO II - CIMITERI.....	6
CAPO I - I CIMITERI.....	6
ARTICOLO 11 - Disposizioni generali	6
ARTICOLO 12 - Reparti speciali nel cimitero.....	6
ARTICOLO 13 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	6
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	7
ARTICOLO 14 - Inumazione.....	7
ARTICOLO 15 – Inumazione a giardino.....	7
ARTICOLO 16 - Tumulazione.....	7
ARTICOLO 17 - Tumulazione provvisoria.....	8
CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	8
ARTICOLO 18 - Esumazioni ordinarie.....	8
ARTICOLO 19- Esumazione straordinaria.....	9
ARTICOLO 20 - Estumulazione.....	9
ARTICOLO 21 – Estumulazione straordinaria.....	9
ARTICOLO 22 - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria.....	9
ARTICOLO 23 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.....	9
ARTICOLO 24 - Disponibilità dei materiali.....	10
CAPO IV CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI.....	10
ARTICOLO 25 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.....	10
ARTICOLO 26 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e ossa.....	10
ARTICOLO 27 - Conservazione delle urne cinerarie.....	10
ARTICOLO 28 - Affidamento dell'urna cineraria.....	11
ARTICOLO 29- Rinuncia all’affidamento dell’urna.....	11
ARTICOLO 30- Dispersione delle ceneri- luoghi di dispersione delle ceneri.....	11
ARTICOLO 31 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	12
ARTICOLO 32 - Senso comunitario della morte.....	12
ARTICOLO 33 - Verifiche e controlli.....	12
ARTICOLO 34 - Sanzioni Amministrative.....	13
ARTICOLO 35 - Informazione.....	13
CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI.....	13
ARTICOLO 36- Orario	13

ARTICOLO 37 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori.....	13
ARTICOLO 38 - Disciplina della visita e della permanenza nel Cimitero.....	13
ARTICOLO 39 - Riti funebri.....	14
ARTICOLO 40 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	14
ARTICOLO 41 - Fiori e piante ornamentali.....	15
TITOLO III - CONCESSIONI.....	15
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	15
ARTICOLO 42 – Tipologie di sepoltura.....	15
ARTICOLO 43 - Concessioni.....	15
ARTICOLO 44 - Durata delle concessioni.....	16
ARTICOLO 45 - Assegnazione loculi.....	16
CAPO II – SUBENTRO, RINUNCE,REVOCA,DECADENZA, ESTINZIONE.....	16
ARTICOLO 46 - Subentro.....	16
ARTICOLO 47 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	17
ARTICOLO 48 - Revoca.....	17
ARTICOLO 49 - Decadenza.....	17
ARTICOLO 50 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	18
ARTICOLO 51 - Estinzione.....	18
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	18
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	18
ARTICOLO 52 - Accesso al cimitero.....	18
ARTICOLO 53 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie	19
ARTICOLO 54- Responsabilità - Deposito cauzionale.....	19
ARTICOLO 55 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	19
ARTICOLO 56 - Introduzione e deposito di materiali.....	19
ARTICOLO 57 - Orario di lavoro.....	20
ARTICOLO 58 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti....	20
ARTICOLO 59 - Vigilanza.....	20
ARTICOLO 60 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	21
CAPO I - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.....	21
ARTICOLO 61 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	21
ARTICOLO 62 - Cautele.....	21
ARTICOLO 63 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.....	21
ARTICOLO 64 - Concessioni pregresse.....	21
ARTICOLO 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	21

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni

1 Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di coordinare e disciplinare le disposizioni inerenti il servizio di polizia mortuaria in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS.27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, al DM del 30/03/1998 alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, alla L.

28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e alla L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29 e della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18.

I servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, sono quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali e degli impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione;

ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

inumazione: sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra priva di opere murarie

feretro: Bara. Cassa realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del DPR 285/90 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

feretro rinforzato: Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del DPR 285/90 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del DPR 285/90 ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, ivi compresi i servizi di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del Comune.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 3 – Tariffe e servizi gratuiti

1. L'importo della tariffa dei servizi cimiteriali e delle concessioni viene stabilito con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale.

2 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla normativa di riferimento con le specifiche del presente regolamento.

3 Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) trasporto delle salme di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) del D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i.

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) la deposizione delle ceneri in cinerario comune

4. L'Amministrazione Comunale, nei casi di decesso avvenuto nel Comune o in caso di morte di cittadini residenti, previa adeguata istruttoria circa le condizioni economiche del nucleo familiare ovvero verificata la situazione di disinteresse da parte dei familiari, assumerà l'onere della dignitosa fornitura del feretro, oltre alla sepoltura in campo comune o dell'avvio alla cremazione e della successiva inumazione delle ceneri, nonché del servizio di trasporto funebre interno ai suoi confini, fatte comunque salve, in ogni caso, le possibilità di rivalsa contemplate dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale può individuare, con specifiche deliberazioni, altri servizi - ritenuti di interesse pubblico – da fornire gratuitamente.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico

1 Presso gli uffici addetti al servizio e presso i cimiteri sono in visione:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, affisso anche all'esterno di ciascun cimitero;

b) la copia del presente regolamento;

c) gli avvisi relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie programmate con l'elenco dei campi interessati e delle concessioni cimiteriali in scadenza;

d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

2 Gli avvisi di cui alla lettera c) sono affissi all'Albo Pretorio e posti in visione al pubblico presso il Cimitero luogo di intervento almeno per 45 giorni consecutivi, prima dell'inizio delle operazioni anche ai fini di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1 Per quanto riguarda la disciplina relativa ai depositi di osservazione e agli obitori si fa rinvio alle

disposizioni di cui all'articolo 12 e seguenti del d.P.R. 285/1990, nonché ai regolamenti di gestione delle strutture.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 6 - Deposizione del cadavere

1 Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2 In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

ARTICOLO 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione

1 La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alle modalità del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 8 - Modalità del trasporto e percorso

1 I criteri generali di determinazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con ordinanza, in conformità a quanto disposto dal capo IV del d.P.R. 285/90.

ARTICOLO 9 - Trasporti funebri

1 I trasporti funebri sono svolti secondo le modalità e con mezzi conformi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

2 Salvo i casi previsti dalla legge, l'autorizzazione al trasporto funebre per i soggetti deceduti all'interno del territorio comunale è rilasciata dal Sindaco.

3 Le autorizzazioni al trasporto di cadavere in altro Comune sono comunicate al Comune di destinazione.

ARTICOLO 10 - Trasferimento di salme

1 Il trasferimento della salma o del cadavere presso l'abitazione o - in casi eccezionali - al luogo di speciali onoranze, deve essere autorizzato dal Comune - sentiti i competenti organi della ASL - e deve essere eseguito in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed avvenire in forma comunque privata e senza corteo.

2 Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato, se richiesto, l'inizio del funerale dalla porta di casa dell'abitazione.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

ARTICOLO 11 - Disposizioni generali

1 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.

2 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 12 - Reparti speciali nel cimitero

1 All'interno dei cimiteri possono essere costruiti reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2 Gli eventuali maggiori oneri per la realizzazione delle opere necessarie per tali reparti, sono a carico delle comunità richiedenti.

3 Per particolari circostanze ed in via eccezionale, possono essere istituiti reparti speciali o possono essere concesse aree adeguate per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, di appartenenti a comunità straniere o a categorie particolari come di seguito individuate:

- fanciulli di età inferiore a anni 10
- morti in guerra e per cause di guerra

4 Tali reparti potranno essere costituiti solo previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 13 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1 Nei cimiteri comunali, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme nonché i resti mortali e le ceneri di persone che siano nate, o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2 Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità Altopascese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone:

- a) nate in Altopascio;
- b) che abbiano avuto la loro residenza nel Comune per un periodo anche discontinuo di 5 anni o per un terzo dell'età compiuta alla data del decesso;
- c) che, ovunque nate, abbiano al momento del decesso, seppelliti o residenti nel Comune il coniuge, il convivente di fatto o un figlio, la persona unita civilmente, un genitore, un fratello o una sorella;
- d) il cui coniuge, convivente di fatto o persona unita civilmente abbia i requisiti di cui ai precedenti punti per essere sepolto in uno dei cimiteri del Comune di Altopascio;

3 Indipendentemente dal luogo di residenza e dal luogo di decesso, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti ossei e mortali e le ceneri delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in una cappella privata.

4 Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 12 salvo una diversa richiesta dei discendenti aventi titolo.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 14 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate nelle aree destinate a cimitero giardino.
2. Le sepolture per inumazione sono realizzate nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione del successivo articolo 15, non possono essere date in concessione aree cimiteriali per sepolture per inumazione o aventi particolari caratteristiche.
4. Per la sepoltura a sistema di inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Non è altresì consentito l'inserimento di casse contenenti resti mortali o ceneri.
5. Ogni sepoltura nei campi comuni del Cimitero viene contraddistinta da una lapide verticale che viene fornita in esclusiva dal gestore.
6. E' tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere.
7. Le fosse in terra comune vengono scavate di volta in volta, secondo il bisogno.
8. L'inumazione in terra comune può essere concessa solo in occasione di un decesso, assegnando il primo posto disponibile nel campo di terra comune.

ARTICOLO 15 – Inumazione a giardino

- 1 Possono essere individuati uno o più cimiteri e/o uno o più aree cimiteriali da destinare a "Inumazione giardino", destinato alle inumazioni in terra.
2. Tali aree saranno assoggettate a concessione cimiteriale di durata di 20 anni.
- 3 Il Gestore o il Comune provvederà con adeguati mezzi a mantenere uno strato erboso sempre verde.
- 4 Il cippo identificativo dovrà essere fornito e apposto a cura del concessionario secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente regolamento. Le indicazioni contenute nell'allegato A non sono derogabili.
- 5 Sull'area concessa è consentito il collocamento di vasi con fiori recisi, di piantine di fiori e di sempreverdi solo in vasi avendo però cura che non superino l'altezza di 50 cm.
- 6 Per la sepoltura a sistema di inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Non è altresì consentito l'inserimento di casse contenenti resti mortali o ceneri.
7. L'inumazione a giardino può essere concessa solo in occasione di un decesso. Se richiesto, la stessa concessione, potrà comprendere una seconda area a giardino attigua da destinarsi al coniuge, al convivente di fatto o alla persona unita civilmente previo pagamento di una maggiorazione.
8. Il posto viene assegnato per file procedendo da destra verso sinistra e viceversa.

ARTICOLO 16 - Tumulazione

- 1 La tumulazione ha ad oggetto la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o sepolcreti - costruiti dal Comune, dal soggetto gestore del servizio o dai concessionari di aree apposite destinate alla conservazione delle spoglie mortali del defunto.
- 2 La tumulazione di cui al precedente comma può essere concessa solo in occasione di un decesso; se richiesto la stessa concessione potrà comprendere un secondo loculo/area/celletta ossario attiguo

da destinarsi al coniuge, al convivente di fatto o alla persona unita civilmente previo pagamento di una maggiorazione.

3 Previa l'autorizzazione da parte del Sindaco, è consentita la collocazione di più cassette contenenti i resti ossei e di urne contenenti le ceneri all'interno di un unico tumolo, in presente un feretro, qualora vi sia l'accordo delle parti interessate e fino a che vi sia lo spazio necessario. Sulla lapide devono essere indicati i nominativi ed estremi anagrafici dei defunti custodite all'interno del tumolo.

4. Per ciò che attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi e dei manufatti si applicano le vigenti norme di legge.

5 La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sepolture fanno carico al titolare della concessione e/o ai suoi aventi causa.

ARTICOLO 17 - Tumulazione provvisoria

1 La tumulazione provvisoria di un feretro non è prevista.

2 In casi eccezionali, qualora si verifichi una totale indisponibilità di loculi e sepolcreti/aree in concessione, nei cimiteri del territorio comunale, il Sindaco può concedere la tumulazione del feretro in un loculo di tumulazione provvisoria che può essere ubicato in uno dei quattro cimiteri Comunali.

3 Al fine di garantire la tumulazione provvisoria ai sensi del comma 2, l'Ufficio concessioni Cimiteriali individua appositi loculi che non potranno essere oggetto di concessione.

4. Le spese di traslazione della salma sono a carico del Comune.

5. La tumulazione provvisoria ai sensi del comma 2 è ammessa solo per il tempo strettamente necessario a che si renda disponibile una qualsiasi delle forme di sepolture.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 18 - Esumazioni ordinarie

1 Il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d.P.R. 285/1990 (10 anni).

2 Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune secondo il proprio ordinamento e possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, di norma preferendosi il periodo che va dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo i mesi di luglio e agosto, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

3. I costi per le operazioni cimiteriali relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune.

4. E' possibile anche una singola esumazione ordinaria su richiesta di persona legittimata previo pagamento degli oneri relativi, determinati con apposito atto adottato dall'Ente.

5 I familiari che lo richiedano potranno essere autorizzati ad assistere alle operazioni di esumazione, dovendo comunque rispettare le prescrizioni del responsabile delle operazioni stesse.

6 Oltre quanto previsto dall'art. 4 lett. c) del presente Regolamento, gli avvisi relativi alle esumazioni ordinarie devono essere pubblicizzati con congruo anticipo tramite la pubblica affissione nonché tramite i mezzi di informazione e l'U.R.P. e devono indicare il trattamento prestabilito in generale per le ossa e/o i fenomeni cadaverici trasformativi, ivi compresa la cremazione.

7 Verificata la completa mineralizzazione del cadavere, qualora non sussista specifica domanda di collocazione di resti mortali secondo le modalità ammesse (cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, avvio alla cremazione) e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, i resti saranno inseriti nell'ossario comune/cinerario comune. Nel caso sia riscontrata la presenza di fenomeni cadaverici trasformativi si procederà in base a quanto

stabilito dall'avviso di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 19- Esumazione straordinaria

1 L'esumazione straordinaria è regolata dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

2 Le tariffe relative alle esumazioni straordinarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3 Le esumazioni straordinarie sono eseguite nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal D.P.R. 285/90 e dalle disposizioni degli organi sanitari.

4 L'autorizzazione all'esumazione straordinaria è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 20 - Estumulazione

1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 Le estumulazioni ordinarie sono disposte ed eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3 I costi per le operazioni cimiteriali relative alle estumulazioni ordinarie sono a carico del Comune.

4 Oltre quanto previsto dall'art. 4 lett. c) del presente Regolamento, gli avvisi relativi alle estumulazioni ordinarie devono essere pubblicizzati con congruo anticipo tramite la pubblica affissione nonché tramite i mezzi di informazione e l'U.R.P. e devono indicare il trattamento prestabilito in generale per le ossa e/o i fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ivi compresa la cremazione. Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato, verificata la completa mineralizzazione del cadavere, non sussista specifica domanda di collocazione di resti mortali secondo le modalità ammesse (cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, avvio alla cremazione) e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, i resti sono collocati nell'ossario comune/cinerario comunale. Nel caso sia riscontrata la presenza di fenomeni cadaverici trasformativi si procederà in base a quanto stabilito dall'avviso.

5 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione delle ordinanze sindacali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 21 – Estumulazione straordinaria

1 L'esumazione straordinaria è regolata dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

2 Le tariffe relative alle estumulazioni straordinarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3 Le estumulazioni straordinarie sono eseguite nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal D.P.R. 285/90 e dalle disposizioni degli organi sanitari.

4 L'autorizzazione all'estumulazione straordinaria è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 22 - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

1 I costi per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria richieste dall'autorità giudiziaria sono regolate dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono trattati e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 24 - Disponibilità dei materiali

1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati dagli aventi diritto alla scadenza del periodo di inumazione o della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2 E' ammesso il reimpiego di materiali e di opere di cui al comma 1, su richiesta degli aventi diritto, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3 Le opere aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, verranno conservate dal Comune all'interno del Cimitero, o in altro luogo idoneo, o alienate previa acquisizione del parere della Soprintendenza.

CAPO IV CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

ARTICOLO 25 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari, secondo le disposizioni contenute nella L. R. T, n. 29 del 31/5/2004 e s. m. i.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

5. L'autorizzazione alla cremazione può contenere l'indicazione di eventuali affidatari dell'urna cineraria nonché l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto dalla L.R.T. n.29/2004 e s.m.i.

ARTICOLO 26 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e ossa

1 Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.

2 La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione dei cadaveri esumati o estumulati in via ordinaria.

ARTICOLO 27 - Conservazione delle urne cinerarie

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

a) tumulate in un cimitero;

- b) affidate per la conservazione;
 - c) inumate per anni 10 dalla data di seppellimento, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano.
 - d) qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse in uno dei cimiteri comunali.
2. La tumulazione può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
3. L'urna viene conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art.80, c.3, del D.P.R.285/1990 ovvero nei luoghi predisposti per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. L'urna può essere consegnata al soggetto affidatario.

ARTICOLO 28 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria è regolato dalle disposizioni contenute nella L.R.T. n.29/2004. Con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dell'art.3 c. 1 lett. b) L. n.130/01.

ARTICOLO 29- Rinuncia all'affidamento dell'urna

1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. n.29/04 artt.2, 4).
2. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri possono essere conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80 c.6 D.P.R.10.9.1990 n. 285.
3. In caso di rinuncia all'affidamento può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ARTICOLO 30- Dispersione delle ceneri- luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, previa autorizzazione, ai sensi delle normative vigenti (L.30.3.2001 n.130, L.R.T.31.5.2004 n.29 e s.m.i.), nei seguenti luoghi:
- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, c.6, del D.P.R. 285/1990;
 - b) nelle alture, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi.
- La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- e) in aree naturali situate nel territorio del Comune di Altopascio ed appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dalla Provincia, dalla Regione Toscana a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - f) in aree private. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, c.1, numero 8), del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 (Codice della strada).
3. La dispersione, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) L. n.130/01 e dell'art.2 L.R.T. n.29/04 e s.m.i. è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro

familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della L. n.130/01, cui il defunto risultava iscritto.

4. In assenza, la dispersione viene effettuata dal personale autorizzato del comune, unicamente nell'apposita area all'interno del cimitero comunale individuata per la dispersione delle ceneri.

5. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 31 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R.T. n. 29/2004 e s.m.i., è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento della espressa volontà del defunto da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. I soggetti espressamente indicati dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R.T. n. 29/04 o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della L. 130/01, cui il defunto risultava iscritto, devono presentare istanza contenente:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (in caso di ente o associazione i relativi dati), ai sensi dell'art. 2 c.1 L.R.T. n. 29/04;

b) i dati identificativi del defunto

c) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art.4 della L.R.T. n. 29/04;

d) l'autorizzazione di assenso del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri in caso di area privata;

e) la dichiarazione relativa al luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o la riconsegna di questa al personale del cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento del corrispettivo determinato congiuntamente alle tariffe;

f) la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

h) la dichiarazione della conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna.

3. L'autorizzazione viene redatta in duplice copia di cui una viene conservata agli atti del Comune di Altopascio ed una consegnata al soggetto richiedente.

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi della L.R.T. n.29/2004.

5. E' consentito l'affidamento dell'urna per la dispersione delle ceneri, in esecuzione della volontà espressa dal defunto anche per coloro che sono stati cremati prima dell'entrata in vigore della L.R.T. n.29/04.

ARTICOLO 32 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di dispersione e di affidamento delle ceneri viene collocata apposita targa riportante i dati anagrafici del defunto presso il Cimitero comunale di Altopascio. La targa sarà fornita dal Comune di Altopascio, previo pagamento della tariffa stabilita con delibera della Giunta comunale.

ARTICOLO 33 - Verifiche e controlli.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

ARTICOLO 34 - Sanzioni Amministrative

1 Fatte salve altre disposizioni di legge, la violazione delle norme contenute al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) da 25 euro a 500 euro.

2 La dispersione delle ceneri non autorizzata od effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto nelle sue volontà, è penalmente perseguibile.

ARTICOLO 35 - Informazione

1 Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto, in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dal Comune di Altopascio.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 36- Orario

1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Comune in accordo con il gestore.

ARTICOLO 37 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori

1 L'ingresso ai cimiteri è permesso ai soli pedoni.

2 E' fatta eccezione per gli invalidi muniti di speciali carrozzelle o tricicli.

3 Nei Cimiteri è vietato l'ingresso agli animali – anche d'affezione - con l'eccezione dei cani guida al guinzaglio che accompagnano i ciechi.

4 I fanciulli di età inferiore ai 10 anni devono comunque essere accompagnati da adulti.

ARTICOLO 38 - Disciplina della visita e della permanenza nel Cimitero

1 I visitatori del Cimitero devono vestire in modo decoroso e mantenere comportamenti rispettosi del carattere del luogo.

2 In particolare nel Cimitero è vietato:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre attrezzature non autorizzate dal gestore (scale, scalei ed altro), ed oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti ed altro),
- i) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari e affiggere volantini od altro sia all'interno del cimitero che sul muro di recinzione esterno;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Gestore e – qualora presenti - l'assenso dei familiari;
- m) l'esecuzione di lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e/o del gestore;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- o) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione senza la preventiva autorizzazione;
- p) l'esercizio qualsiasi attività commerciale;
- r) l'uso improprio delle attrezzature in dotazione al cimitero (scale, fontane ecc.);

3 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

4 Il personale addetto alla custodia ha la responsabilità di verificare ed imporre il rispetto delle presenti disposizioni, dovendo procedere anche ad impedire l'ingresso o ad allontanare coloro che le violino se del caso facendo intervenire la forza pubblica e denunciandoli all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 39 - Riti funebri

1 All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 40 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1 Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

2 Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3 E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi anche in vasi avendo però cura che non superino l'altezza di 110cm. e che se collocati a terra le radici e i rami non ingombrino le tombe attigue.

4 E' ammessa, oltre al cippo assegnato, la posa in opera di fasce perimetrali in pietra/legno su una superficie max di cm 70x150, e con un'altezza fuori terra di cm. 15. All'interno delle fasce è consentita la semina di erba, o la posa di ghiaio.

5 La cura e manutenzione della sepoltura con i relativi arredi sono a carico dei familiari del defunto compreso, in caso di interventi di riporto di terreno necessario al ripristino del piano di campagna, l'esecuzione completa dei lavori di asportazione e successiva ricollocazione in opera delle fasce perimetrali, dell'eventuale ghiaio o lavorazioni per la formazione del manto erboso. In caso di incuria e abbandono i marmi verranno rimossi, e sulla sepoltura sarà disteso solo terreno vegetale.

6 Con avviso preventivo agli interessati - se noti - o affisso per almeno 45 giorni all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio, viene data comunicazione della rimozione dalle tombe di monumenti, lapidi, copritomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, qualora, entro il termine ivi indicato, non siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

7 Gli oggetti che comunque si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, sono rimossi d'ufficio.

ARTICOLO 41 - Fiori e piante ornamentali

1 Costituisce preciso obbligo del concessionario e dei suoi aventi diritto mantenere la sepoltura in modo decoroso provvedendo in particolare a ripulirla dalle erbacce e a tenerla libera da ornamenti floreali avvizziti o secchi.

2 Il personale addetto provvede a togliere o sradicare gli ornamenti di fiori avvizziti o mantenuti con deplorabile trascuratezza, provvedendone allo smaltimento.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 42 – Tipologie di sepoltura

1 Le tipologie di sepolture sono le seguenti:

- a) ossari e nicchie cinerarie individuali;
- b) loculi
- c) sepolcreti
- d) aree cimiteriali;
- e) area inumazione a giardino;
- f) area inumazione in terra comune
- g) cappelle gentilizie.

2 Il comune può costruire sepolcreti o altri manufatti da concedere in uso come sepolture. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso.

3 Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

4 I singoli progetti di costruzione di sepolture private per le aree cimiteriali sono approvati dal comune. Le opere relative alle sepolture private su area concessa devono essere completate entro 10 giorni dalla firma del contratto di concessione.

5 Nessuna opera può essere eseguita senza autorizzazione comunale.

6. L'assegnazione delle aree cimiteriali e dei sepolcreti avviene per fila procedendo da destra verso sinistra e viceversa.

ARTICOLO 43 - Concessioni

1 La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2 Il diritto d'uso di aree o manufatti deve pertanto risultare da atto scritto, da rilasciarsi a cura dell'ufficio comunale competente, nelle forme di legge e a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del corrispettivo stabilito con delibera della Giunta comunale.

3 I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune.

4 La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di

opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.

5 La concessione non può essere rilasciata a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ARTICOLO 44 - Durata delle concessioni

1 Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2 La durata è fissata:

- a) in 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- b) in 40 anni per i loculi sepolcreti e aree cimiteriali;
- c) in 20 anni per le inumazioni a giardino;
- d) in 10 anni per le inumazioni in terra comune
- d) in 99 anni per le cappelle gentilizie.

3 Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa previo pagamento della tariffa e alle condizioni vigenti per quella tipologia al momento della richiesta del rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero e allo stato della sepoltura.

ARTICOLO 45 - Assegnazione loculi

1 L'assegnazione del loculo avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, in ogni fila. Non è possibile assegnare loculi non contigui ad altri già assegnati. Fermo restando quando indicato sopra, è possibile procedere da destra verso sinistra e viceversa per ogni fila. Non è possibile iniziare l'assegnazione di loculi in un nuovo lotto senza aver dato in concessione ogni loculo disponibile nel lotto precedente.

2 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. E' vietata la cessione di quanto forma oggetto di concessione tra privati.

CAPO II – SUBENTRO, RINUNCE,REVOCA,DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 46 - Subentro

1 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone di cui al comma precedente, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

3 Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di

aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

4 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, fatto comunque salvo il rispetto del periodo residuo di concessione.

ARTICOLO 47 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato purché la sepoltura non sia stata occupata da salma, in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso del 50 % dell'importo corrisposto.

2 Non viene riconosciuto alcun rimborso nel caso in cui il concessionario o chi ne abbia titolo rimuova la salma per darne qualsiasi altra destinazione. In tal caso la sepoltura rientrerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune.

3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 48 - Revoca

1 Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del d.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario almeno un mese prima ove noto, o in difetto deve essere disposta la pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della/e salma/e. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 49 - Decadenza

1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione. In tale caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa corrisposta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2 Per i casi previsti ai punti b, c, d, e, f, al concessionario od agli aventi titolo alla concessione non

spetterà nessuna somma a titolo di rimborso.

3 La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

4 In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avviso nel cimitero di appartenenza, nonché apposto sul manufatto da parte del gestore per la durata di 30 giorni consecutivi.

5 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco.

ARTICOLO 50 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dei casi, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 51 - Estinzione

1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune/Gestore collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Le salme non completamente mineralizzate, potranno essere avviate alla cremazione, con successiva collocazione nel cinerario comunale.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 52 - Accesso al cimitero

1 Al gestore dei servizi cimiteriali compete, in via esclusiva, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso gestore disporre o autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge, previa acquisizione dell'eventuale titolo abilitativo edilizio.

2 E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili, oltre a garantire il rispetto di tutte le normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 53 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie

1 I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie, devono acquisire il competente titolo abilitativo presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune, nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale, storico-artistica e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni sei metri cubi di volume netto fruibile, oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa. Possono essere realizzati ossari/urne in ragione di n° 1 per ogni loculo costruito.

4 Le cappelle – e le sepolture private in genere - non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6 Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.

7 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8 Fermo quanto previsto dal primo comma del presente articolo le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9 I concessionari hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 54- Responsabilità - Deposito cauzionale

1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 Il Comune/Gestore trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc.. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 55 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

2 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 56 - Introduzione e deposito di materiali

1 E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque la sosta consentita per il tempo strettamente necessario.

2 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali.

3 Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 57 - Orario di lavoro

1 L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale, o gestore.

2 In tutti i cimiteri comunali è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 58 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1 Nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre compresi, è tassativamente sospeso ogni servizio di esumazione, estumulazione, ed ogni altro intervento edilizio all'interno dei Cimiteri, salvo casi particolari da autorizzarsi da parte dell'ufficio competente.

2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di cui al comma precedente.

ARTICOLO 59 - Vigilanza

1 L'Amministrazione Comunale, o il gestore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 A lavori ultimati deve essere accertata, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di cappelle gentilizie e disposta, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 60 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 61 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del d.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 62 - Cautele

1 Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 63 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1 L'Amministrazione comunale, anche con riferimento alle concrete modalità della gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, individua compiti e funzioni dei responsabili designati in base al proprio regolamento di organizzazione o ai contratti di servizio stipulati con il gestore.

ARTICOLO 64 - Concessioni pregresse

1 Salvo quanto previsto dall'art. 63 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3 Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4 Gli adempimenti di cui all'art.45, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti

entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di per i servizi funebri e cimiteriali (come modificato con delibera C.C. N°10/2006) ed il regolamento relativo alla cremazione (approvato con delibera C.C. N°59/2009) cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n, 285 e ss.mm.ii. E le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di polizia mortuaria.

OGGETTO
 Cippo: pianta, prospetto, sezione
 Planimetria ubicazione cippi

TAVOLA UNICA
 SCALA 1:100
 SCALA 1:10

Allegato "A" al Regolamento comunale dei servizi Cimiteriali
 materiale: Cardoso o Pietra Serena

